



Riunione del 15 Maggio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 66**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente Estensore

60.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **SIR SAFETY PERUGIA S.C.S.D. in persona del Presidente p.t.;**
- **GINO SIRCI n.q. di Presidente p.t. della SIR SAFETY PERUGIA S.C.S.D. ;**

Con relazione ex art. 72 lett. C Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- *“il **sig. Gino Sirci**, in qualità di Presidente del sodalizio Sir Safety Perugia S.C.S.D. per avere, in violazione dell'art. 16 dello Statuto FIPAV, dell'art. 21, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento nonché della normativa disciplinata nella Guida Pratica vigente in materia di tesseramento, sottoscritto il modulo di tesseramento dell'atleta minorenni Fabio Piumi, per la stagione sportiva 2011-2012, in assenza di valido certificato medico sportivo di idoneità all'esercizio dell'attività agonistica del cui possesso da parte dell'atleta, all'atto del tesseramento, è responsabile e garante nei confronti della Federazione. Il fatto come accertato dalla CTA con il provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 14 del 25/10/2012”;*

- *“il sodalizio **Sir Safety Perugia S.C.S.D.**, in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 55 n. 3 (lett.A) Reg. Giur. per i fatti contestati al proprio Presidente;”*

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, gli incolpati facevano pervenire le proprie deduzioni difensive, con le quali negavano la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati, sul presupposto che l'atleta Fabio Piumi risultava trasferito in “prestito per un campionato” alla Inter Foligno Volley ASD, sul quale Presidente incombevano pertanto gli obblighi di cui all'art. 21 comma 2 RAT; all'esito di dette deduzioni, ritenute inconferenti dalla Procura, veniva formalizzato il deferimento per entrambi gli incolpati.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 15 maggio 2013 alla quale comparivano, per delega degli incolpati, la dott.ssa Lia Mattucci e l'Avv. Massimo Braghiroli.



La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Tobia che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione a carico degli incolpati delle rispettive sanzioni, così come indicate nella relazione stessa (per il sig. Gino Sirci sospensione da ogni attività federale per quattro mesi e per il sodalizio multa di € 400,00),
- udite le ulteriori deduzioni difensive dei delegati degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla comunicazione del 3 gennaio 2013, con la quale veniva rimesso alla Procura da parte della CTA il comunicato ufficiale n. 14 del 25.10.12 che aveva disposto lo svincolo coattivo dell'atleta Fabio Piumi dalla Sir Safety Perugia S.C.S.D. in ragione dell'omessa sottoposizione dell'atleta a visita medica da parte del sodalizio nel periodo 01.07.2011-29.02.2012.

Alla luce delle difese approntate dagli incolpati, prima dinanzi alla Procura Federale e poi davanti a questa Commissione, si rende necessario accertare quale fosse il soggetto tenuto all'ottemperanza degli obblighi di cui si controverte per poi verificare se detti obblighi siano poi stati adempiuti.

La circostanza dedotta dagli incolpati, secondo cui – essendo stato il giocatore trasferito in prestito per un campionato alla Inter Volley Foligno ASD, nel periodo in contestazione – competessero al legale rappr.te p.t di detto sodalizio gli oneri di cui all'art. 21 comma 2 del RAT, appare destituita da ogni fondamento. Le operazioni di “prestito per un solo campionato”, legittimate dalla previsione di cui all'art. 40 comma 3 RAT, non fanno venir meno il vincolo in essere con il sodalizio che effettua il prestito, il quale dunque conserva la qualifica di associato di appartenenza ed è come tale tenuto all'ottemperanza degli obblighi di cui si controverte.

Va dunque preliminarmente ribadito che il soggetto “responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva” e garante di tale presupposto con la sottoscrizione del modulo di affiliazione deve essere individuato nel legale rappresentante dell'associato di appartenenza e pertanto nella persona dell'incolpato sig. Gino Sirci.

Accertata la legittimazione passiva degli incolpati, va evidenziato che le circostanze oggetto del presente procedimento risultano documentalmente provate e peraltro accertate dalla CTA, il cui provvedimento di svincolo coattivo, non è stato impugnato ed ha pertanto acquisito efficacia di res giudicata.

Nel procedimento svoltosi dinanzi alla CTA, gli incolpati hanno prodotto una certificazione medica, successivamente trasmessa anche alla Procura Federale nell'istruttoria propedeutica a questo procedimento, attestante l'idoneità alla pratica sportiva dell'atleta Fabio Piumi e datata 1° marzo 2012, avente pertanto validità per il periodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio; tale certificazione dunque non riguarda il periodo in contestazione che va dal 1° luglio 2011 al 29 febbraio 2012.



Dinanzi a questa Commissione poi i delegati degli incolpati hanno prodotto un'ulteriore certificazione, rilasciata in data 10 aprile 2013 dalla A.U.S.L. Umbria n.2 Servizio Medicina dello Sport Foligno, attestante che *"Piumi Fabio è stato sottoposto a visita in questo Servizio in data 10/01/2011 per la pratica della pallavolo"*.

Anche a prescindere dalla tardività di tale produzione documentale, va evidenziato che la predetta certificazione può essere idonea ad attestare l'avvenuta sottoposizione a visita dell'atleta, ma non anche il buon esito della stessa e cioè il fatto che l'atleta fosse fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività agonistica. Ed anche qualora, forzando la lettera della dichiarazione acquisita, si volesse ritenere che la stessa possa in qualche modo attestare l'idoneità fisica dell'atleta, la copertura riguarderebbe il periodo di un anno a far data dal 10/01/2011 e dunque fino al 09/01/2012, con la conseguenza che resterebbe comunque scoperto il periodo compreso tra il 09/01/2012 ed il 29/02/2012.

La ratio delle norme oggetto del deferimento va individuata nella precisa volontà di salvaguardare la salute dell'atleta, che è poi interesse precipuo anche dei sodalizi; in tale ottica è pertanto necessario che l'atleta sia coperto da idonea certificazione medica senza soluzione di continuità.

Va dunque affermata la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti contestati e pertanto comminate le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Sirci Gino la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) e per la Sir Safety Perugia S.C.S.D. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 20 Maggio 2013